

Codice
identificativo: 1087

Data ricezione: 02/11/2021

Argomento: **Incentivi per funzioni tecniche**

Oggetto: **Riconoscimento incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 d.lgs 50/2016**

Quesito: A seguito della conclusione di un accordo quadro, senza gara, con un solo operatore economico, questo comune con apposito contratto di servizio ha provveduto ad affidare il servizio di trattamento dei rifiuti urbani e della frazione organica a tale operatore economico. ciò posto, si interpella Codesto Spettabile Ministero affinché formuli il proprio parere in ordine al riconoscimento, in tale situazione, degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 de D.lgs 50/2016 in favore del soggetti ivi elencati.

Risposta: La risposta al quesito posto è affermativa. Infatti, l'elencazione delle funzioni incentivabili (di cui al secondo comma dell'art. 113) è riferita a particolari "attività", il cui espletamento sia richiesto dalla complessità del procedimento cui esse attengono, quindi non ad una particolare categoria di contratti. Secondo la giurisprudenza consultiva della Corte dei Conti - che si è espressa sul tema - una volta ammesso il ricorso a tali forme d'incentivazione anche per gli appalti di servizi e forniture, ciò che rileva, ai fini della riconduzione o meno della fattispecie entro lo spazio di applicabilità della norma, non è l'utilizzo di determinati meccanismi di approvvigionamento, quanto l'effettiva occorrenza di una delle attività incentivate, vale a dire: programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva dei progetti, predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, responsabile unico del procedimento, direzione dei lavori, direzione dell'esecuzione, collaudo tecnico amministrativo, verifica di conformità, collaudatore statico (Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 185/2017/PAR del 9 giugno 2017 e Sezione di controllo per la Toscana deliberazione n. 19/2018/PAR del 27 marzo 2018). Il fatto che si proceda mediante Consip non è dunque di per sé preclusivo al riconoscimento di incentivi per funzioni tecniche, come d'altra parte si evince anche dalla norma contenuta nel secondo comma dell'art. 113, per la quale "Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale" che implicitamente prevede la possibilità di destinare quota del fondo ai dipendenti interni, ove ne ricorrano le condizioni. Va, tuttavia, evidenziato come la giurisprudenza consultiva si sia premunita di specificare come permanga, anche in questo caso, indefettibile il presupposto che vi sia a monte una "gara", poiché in mancanza di tale requisito non può esservi l'accantonamento delle risorse nel fondo, ai sensi del secondo comma dell'art. 113 (cfr. Deliberazione n. 72/2019/PAR/Spinea (VE); ma anche, tra le altre, Liguria n. 59/2021, Campania n. 14/2021 e Emilia Romagna n. 120/2020). Va inoltre evidenziato come, in termini più generali, le previsioni legislative inerenti all'acquisto di beni e servizi mediante strumenti di e-procurement (quali convenzioni Consip, MEPA, eccetera) rispondano ad esigenze di semplificazione e razionalizzazione del procedimento di provvista della Pubblica Amministrazione. Pertanto, laddove l'ente sia tenuto o decida di far ricorso a tali modalità di approvvigionamento, le attività indicate nell'art. 113 potrebbero, in concreto, non realizzarsi, con conseguente impossibilità di procedere alla erogazione dei connessi incentivi (SRC Toscana n. 19/2018/PAR). Ad ogni modo, nel caso in cui le attività incentivabili siano state espletate, si conferma che è possibile erogare gli incentivi di cui all'art. 113 del Codice.